



RICCATI LUZZATTI

Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
Piazza della Vittoria 3 - 4, 31100 Treviso
Tel. 0422 410104 - 410114 - CF 94095650266
tvtd09000l@istruzione.it - tvtd09000l@pec.istruzione.it



Certificato n° IT05/0603

Regolamento disciplinare d'istituto

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 10 febbraio 2022.

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- ✓ Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, art. 12;
- ✓ Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- ✓ Legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- ✓ Regolamento (UE) 679/2016.

1. La sanzione disciplinare e il procedimento amministrativo.

È fondamentale tenere presente che l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare comporta la necessaria attivazione di un apposito procedimento amministrativo di accertamento, conosciuto più comunemente come procedimento disciplinare; tale procedimento a tutti gli effetti si informa non solo sulle norme di legge settoriali, ma anche sulle regole generali contemplate dalla L. 241/90, anch'essa citata, e le sue successive modifiche.

Il procedimento amministrativo rappresenta il modo tipico (in quanto espressamente previsto come tale da una norma giuridica) e necessario (in quanto imprescindibile) di esplicazione dell'attività svolta da ogni pubblica Amministrazione.

Il procedimento si articola in diverse fasi:

- ✓ fase dell'iniziativa: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
- ✓ fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
- ✓ fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.

La L. 241/90 introduce anche dei principi che costituiscono specifici obblighi di adempimento da parte dell'Amministrazione. In particolare se ne rammentano i principali:

- ✓ l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo e di concluderlo con un provvedimento espresso (art. 2, co. 1, L. 241/90);
- ✓ l'obbligo di determinare per ciascun procedimento di competenza il termine entro cui lo stesso deve concludersi, ove detto termine non sia già stabilito per legge o per regolamento (art. 2, co. 2, L. 241/90);
- ✓ l'obbligo di motivare il provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie il che, nel campo disciplinare, si traduce nel motivare - ove necessario in forma scritta - la sanzione (che deve configurare in forma

concosa e chiara esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione violata e le circostanze di tempo e di luogo del fatto e la misura adottata) come previsto dall'art. 3, co. 1, L. 241/90;

- ✓ l'obbligo di indicare nell'atto notificato al destinatario il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3, co. 4, L. 241/90);
- ✓ l'obbligo di comunicare personalmente l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (artt. 7 co. 1 e 8 co. 1e 2, L. 241/90);
- ✓ l'obbligo di consentire la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art.10 co.1, L.241/90)

2. Scopo del Regolamento disciplinare d'Istituto.

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. La sanzione irrogata deve tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte; si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti riparare, ove possibile, il danno arrecato.

3. Campo di riferimento.

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e che, per completezza di trattazione, sono di seguito riportati.

- ✓ Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- ✓ Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- ✓ Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 (n.d.r. del D.P.R. citato).
- ✓ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- ✓ Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- ✓ Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Per maggiore chiarezza, un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:

- ✓ mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);
- ✓ mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
- ✓ atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- ✓ violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza (in particolare quanto all'art.16 del Regolamento d'Istituto);
- ✓ uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- ✓ turbamento del regolare andamento della scuola.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Al di là degli aspetti disciplinari, sussiste l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di procedere a denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di danneggiamento o furto ai danni di beni pubblici, per i reati commessi a scuola e perseguibili d'ufficio: lesioni con oltre 20 gg di prognosi; violenze sessuali su minori, furto aggravato, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza aggravata continuata (bullismo), aggressioni ai danni di operatori.

4. Classificazione delle sanzioni.

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

In base all'art 4, co. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

4.1 Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4, co.1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento. Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme di cui al precedente art. 3. Tali, con un concetto di proporzionalità sulla base del comportamento negligente e dell'eventuale recidività posta in essere, vengono sanzionate con:

- **richiamo verbale** da parte del docente o del dirigente scolastico;
- **avvertimento scritto** su registro di classe;
- **ammonizione scritta**, irrogata dal dirigente scolastico tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- **convocazione dei genitori** da parte della dirigenza;
- **esclusione dalle uscite didattiche**, irrogata dal Consiglio di classe e comunicata formalmente allo studente e alla famiglia.

4.2 Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Sono provvedimenti che vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto "Modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249" e sono di seguito riepilogati.

4.2.1 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4, co. 8)

Tale sanzione, adottata dal consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Periodicamente il Dirigente informa il Consiglio di istituto in relazione alle sanzioni disciplinari erogate.

4.2.2 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4, co. 9)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al

permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4.2.3 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4, co. 9bis)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 4.2.2 e 4.2.3, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

4.2.4 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 co. 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 4.2.3 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Co. 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 4.2 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Co. 9 ter).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

5. Elementi di valutazione

In allegato vengono riportate tre tabelle che elencano alcune infrazioni, le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tali tabelle devono essere considerate solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno solo titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di molteplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti e le norme del vivere civile;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro e la differenziazione del

- provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

6. Potestà sanzionatoria

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

1. ammonizione orale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
2. nota sul registro di classe (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
3. ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori (deve essere impartita dal Dirigente Scolastico);
4. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni (deve essere impartita su deliberazione del Consiglio di Classe);
5. allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico (deve essere impartita su deliberazione del Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe).

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica (art 4, co. 5).

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

7. Le fasi del procedimento

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

Per comportamenti che prevedono sanzioni fino all'annotazione sul registro (art 4.1), al fine di salvaguardare il principio della celerità del procedimento e la possibilità dello studente di avere immediata consapevolezza del proprio comportamento irregolare, si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento. Infatti sussistono in tal caso sufficienti ragioni di impedimento. Di tali provvedimenti viene data idonea comunicazione tramite il registro elettronico.

Nel caso si possa prevedere l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) e deve inoltre contenere le informazioni riguardanti:

- ✓ il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel Dirigente Scolastico;
- ✓ il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 a partire dalla data della notifica dell'atto - entro cui lo studente può presentare memorie difensive al Dirigente Scolastico;
- ✓ la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e la possibilità di farsi assistere da un genitore se minorenne.

Essendo tali casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire, prima della data di convocazione, le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore se minore, di fronte all'organo collegiale competente per la fase decisoria.

L'organo competente, sentito lo studente, decide la sanzione da irrogare.

La decisione viene espressa dall'organo collegiale con votazione segreta volta a stabilire con il criterio della maggioranza assoluta se lo studente è meritevole o meno di essere allontanato dall'istituto; successivamente a seguito di discussione si deciderà l'entità temporale dell'allontanamento.

Qualora l'organo collegiale pervenga alla decisione di non doversi procedere all'allontanamento, formulerà una motivata proposta da sottoporre al Dirigente Scolastico con la quale si darà indicazione dei provvedimenti che si ritiene opportuno adottare nei confronti dello studente compresi nella casistica indicata all'art. 4.1.

Il procedimento si conclude con l'adozione scritta della delibera di provvedimento da parte del Dirigente scolastico, tale si compone di tre elementi necessari e indefettibili:

- ✓ la determinazione della sanzione irrogata, con la specifica delle modalità di attuazione;
- ✓ la motivazione della sanzione;
- ✓ le modalità per l'impugnazione della decisione.

La comunicazione scritta deve essere fatta anche nel caso in cui la decisione consista nella volontà di procedere all'archiviazione.

8. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. All'uopo è costituito un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento; lo stesso Organo decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto a seguito dell'applicazione del D.P.R. 235/07 e del presente regolamento.

9. Composizione e attività dell'Organo di Garanzia (O.G.).

L'organo di garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede
- un docente designato dal Consiglio di Istituto
- un genitore designato dal Consiglio di Istituto
- uno studente designato dal Consiglio di Istituto

Per ciascuna componente, ad esclusione del Dirigente scolastico, saranno designati due supplenti e l'ordine di sostituzione. Infatti qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso docente che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore lo stesso sarà sostituito dal primo dei supplenti.

Per la validità delle deliberazioni, non è mai necessario, neppure in prima convocazione, che siano presenti tutti i membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di astensione il voto non influisce sul conteggio complessivo.

L'Organo di garanzia viene rinnovato contestualmente al rinnovo del Consiglio di Istituto. I membri saranno surrogati alla prima seduta utile.

I componenti dell'Organo restano in carica per due anni.

In caso di ricorso l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato.

10. Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse contro le

violazioni della norma di legge anche contenute nei regolamenti degli istituti. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. Tale organismo renderà il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

11. Trattamento dei dati.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili" come inteso dal nuovo regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili salvaguardando l'identità e ogni tipologia di informazioni che potrebbero far risalire all'identità delle persone coinvolte; all'uopo si utilizza la formula "omissis" in ogni caso le procedure da seguire debbono essere rispettose del disposto del GDPR 679/2016 e del DM 306/07.

12. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è un'azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge - segnatamente dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05 - da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività disciplinare condotta.